

Saes Getters S.p.A.

REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO



SOMMARIO

1. Definizioni

2. Elenco

3. Diritto al voto maggiorato

4. Legittimazione alla richiesta di iscrizione

5. Modalità per richiedere l'iscrizione

6. Iscrizione nell'Elenco

7. Efficacia della maggiorazione del voto e attribuzione del voto maggiorato

8. Cancellazione dall'Elenco per rinuncia al voto maggiorato

9. Altre cause di cancellazione dall'Elenco

1. Definizioni

Comunicazione/i: le comunicazioni effettuate dagli Intermediari agli emittenti ai sensi dell'art. 44 (Maggiorazione del voto) del Provvedimento Post Trading;

Elenco: l'elenco istituito da Saes Getters S.p.A. ai sensi dell'art. 127-*quinquies* del TUF e dell'art. 143-*quater* del Regolamento Emittenti;

Intermediario/i: i soggetti abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari e i relativi trasferimenti, così come definiti all'art. 1, lett. m) del Provvedimento Post Trading;

Provvedimento Post Trading: Provvedimento congiunto Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, come successivamente modificato, da ultimo, con atto del 13 agosto 2018;

Record date: la giornata contabile al termine della quale sono individuati i titolari dei conti nei quali sono registrati gli strumenti finanziari, in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea;

Regolamento Emittenti: il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni;

TUF: (Testo Unico delle disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria) il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

2. Elenco

La Società ha istituito un Elenco, ai sensi dell'articolo 127-*quinquies*, comma 2, del TUF e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 143-*quater* del Regolamento Emittenti.

L'Elenco costituisce una documentazione complementare rispetto al Libro Soci, con conseguente applicabilità delle norme e del regime di pubblicità previsto per il Libro Soci.

Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 6, la Società provvederà

all'aggiornamento dell'Elenco, sulla base delle comunicazioni ricevute, entro la fine di ciascun mese di calendario per le richieste pervenute entro tre giorni di mercato aperto precedenti la fine di ciascun mese.

3. Diritto al voto maggiorato

A ciascuna azione appartenuta ininterrottamente al medesimo soggetto per ventiquattro mesi ("Periodo") dalla data della sua iscrizione nell'Elenco istituito dalla Società vengono attribuiti due voti.

4. Legittimazione alla richiesta di iscrizione

E' legittimato a richiedere l'iscrizione nell'Elenco l'azionista cui spetti il diritto di voto in forza di un diritto reale legittimante (piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà con diritto di voto).

L'iscrizione è effettuata e mantenuta anche nel caso in cui le azioni siano vincolate in pegno, concesse in usufrutto o gravate da altri vincoli, qualora l'intestatario conservi contrattualmente la legittimazione all'esercizio del diritto di voto.

5. Modalità per richiedere l'iscrizione

Il soggetto legittimato che intenda iscriversi nell'Elenco al fine di ottenere la maggiorazione del voto ai sensi dell'art. 127-*quinquies* TUF e dell'art. 11 dello statuto sociale è tenuto a far pervenire alla Società, per il tramite dell'Intermediario, un'apposita istanza nonché la Comunicazione attestante il possesso azionario in conformità all'art. 44 del Provvedimento Post Trading.

La maggiorazione può essere richiesta anche solo relativamente a una parte delle azioni possedute dal titolare.

La richiesta di iscrizione deve essere sottoscritta dal titolare del diritto di voto inerente le azioni che sono oggetto della richiesta o da un suo procuratore o mandatario.

Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco, il soggetto legittimato dovrà pertanto:

- ▶ indicare all'Intermediario presso cui intrattiene il conto titoli nel quale sono registrate le azioni della Società, il numero delle azioni che intende iscrivere nell'Elenco;

- › richiedere al medesimo Intermediario di far pervenire alla Società - tramite Posta Elettronica Certificata, alla casella votomaggiurato_computershare@pec.it e copia per conoscenza all'indirizzo e-mail saes-ul@pec.it
 - la Comunicazione che, ai sensi dell'art. 41 comma 2, attesta la titolarità delle azioni per le quali viene richiesta l'iscrizione nell'Elenco, unitamente alla
 - richiesta di iscrizione contenente l'impegno del soggetto legittimato a comunicare tempestivamente alla Società e all'Intermediario l'eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, della titolarità dell'azione o della legittimazione all'esercizio del diritto di voto.

Nel caso di persona giuridica o di altro ente anche privo di personalità giuridica, il soggetto legittimato deve dichiarare inoltre di non essere o, se del caso, di essere soggetto a controllo (diretto o indiretto) in conformità alla disciplina normativa degli emittenti quotati, con indicazione dei dati identificativi del soggetto controllante e con l'impegno di comunicare tempestivamente alla Società l'eventuale cambio di controllo. Fac-simile della richiesta di iscrizione contenente la dichiarazione di cui sopra è disponibile sul sito internet della Società www.saesgetters.com nell'apposita sezione dedicata al voto maggiorato.

6. Iscrizione nell'Elenco

La Società verifica i requisiti per l'iscrizione e provvede a iscrivere i soggetti richiedenti nell'Elenco entro la fine di ciascun mese di calendario per le richieste pervenute entro tre giorni di mercato aperto precedenti la fine di ciascun mese.

La Società notifica all'Intermediario, senza indugio, e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco, l'avvenuta o la mancata iscrizione, indicando la motivazione dell'eventuale diniego.

7. Efficacia della maggiorazione del voto e attribuzione del voto maggiorato

L'accertamento della legittimazione alla maggiorazione del voto e dell'inesistenza di circostanze impeditive sarà effettuato dalla Società entro la fine del mese di calendario nel quale sia decorso il Periodo.

Nel caso in cui sia convocata un'assemblea della Società, in deroga a quanto sopra, la maggiorazione del voto sarà accertata alla data della c.d. Record date, a condizione che entro tale data sia decorso il periodo continuativo di ventiquattro mesi dall'iscrizione nell'Elenco.

La Società notificherà all'Intermediario, senza indugio, e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco, il conseguimento o il mancato conseguimento della maggiorazione, indicando la motivazione dell'eventuale diniego.

8. Cancellazione dall'Elenco per rinuncia al voto maggiorato

Il soggetto che intende rinunciare in tutto o parte al voto maggiorato deve richiedere al proprio Intermediario di trasmettere alla Società, tramite Posta Elettronica Certificata, alla casella votomaggiorato_computershare@pec.it e copia per conoscenza all'indirizzo e-mail saes-ul@pec.it, la Comunicazione di revoca totale o parziale, ai sensi dell'art. 44, comma 6, del Provvedimento Post Trading, che determina la cancellazione dall'Elenco delle azioni per le quali il soggetto intende rinunciare.

9. Altre cause di cancellazione dall'Elenco

Oltre ai casi di rinuncia totale o parziale al voto maggiorato, la Società procede alla cancellazione dall'Elenco:

- a) in caso di cessione a qualsiasi titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista;
- b) in caso di cessione a qualsiasi titolo oneroso o gratuito di partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2 del TUF.

Nel caso di cui alla lett. a) che precede, l'Intermediario, non appena raccolto l'ordine che determina la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto, deve procedere a effettuare senza indugio la Comunicazione alla Società ai sensi dell'art. 44, comma 6, del Provvedimento Post Trading, tramite Posta Elettronica Certificata, alla casella **votomaggiurato_computershare@pec.it** e copia per conoscenza all'indirizzo e-mail **saes-ul@pec.it** specificando, ove possibile i riferimenti della Comunicazione di iscrizione.

Nel caso di cui alla lett. b) che precede, l'azionista deve comunicare senza indugio alla Società il verificarsi dell'evento che determina la cancellazione dell'Elenco e la Società deve comunicare all'Intermediario, senza indugio e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco, la cancellazione dall'Elenco o la perdita della maggioranza del voto ai sensi dell'art. 44, comma 10 del Provvedimento Post Trading.

Salvo diverse indicazioni, la Società, in presenza di successive iscrizioni in ordine temporale, cancella dall'Elenco le azioni iscritte con data più recente.

Nei casi in cui la Società venga a conoscenza di eventi che determinano la perdita da parte del soggetto iscritto della legittimazione a mantenere l'iscrizione di tutte o di parte delle azioni, la Società segnala all'Intermediario, senza indugio e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco, l'avvenuta cancellazione.